



CIRCOLARE 6 Agosto 2015 n. 59282

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

settembre 2015

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

A seguito della pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015) del decreto del 9 giugno 2015 che ha aggiornato la normativa prevista dalla [legge n. 181/89](#) sugli incentivi per la riqualificazione delle aree di crisi industriale, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la [Circolare 6 agosto 2015, n. 59282](#) con cui chiarisce criteri e modalità di accesso alle agevolazioni.

Gli incentivi sono rivolti alle piccole, medie e grandi imprese costituite in forma societaria, comprese le società cooperative e la società consortili e saranno concessi nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale, come pure sono ammissibili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'organizzazione.

Novità : **Il decreto del 9 giugno 2015, oltre ai programmi di investimento produttivo, ammette alle agevolazioni per le aree di crisi industriale anche quelli per la tutela ambientale e per il turismo e i progetti di innovazione organizzativa. La partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non sarà più obbligatoria, ma potrà avvenire su richiesta dell'impresa.**

Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso: portale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it portale di Invitalia: www.invitalia.it

Soggetti Beneficiari e Requisiti per l'Ammissibilità


I programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale sono ammissibili per le imprese costituite in forma di società di capitali, per le società di cooperative e quelle consortili (di cui all' art 2511e all'art 2615 del codice civile). Le imprese ammissibili sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento GBER e nel decreto del MISE del 18 Aprile 2005.


Le imprese destinatarie delle agevolazioni per gli investimenti produttivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese ed è obbligatorio che ci sia prima dell' erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano.
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (così come individuata nel *Regolamento GBER*);
- esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare


Programmi d'Investimento Agevolabili

I Programmi di investimento produttivo prevedono intereventi finalizzati in Unità Produttive, Tutela Ambientale e Innovazione dell'Organizzazione. La domanda di agevolazione deve essere connessa ad un solo programma di investimento finalizzato alle attività qui di seguito descritte:

- 1)  **Unità Produttive/ Stabilimenti**
- a) realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
 - b) all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
 - **c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi collegati alle attività turistiche.**
 - d) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento (ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del *Regolamento GBER*.)

- 2)  **Tutela ambientale**
- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 36 del *Regolamento GBER*);
 - b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 37 del *Regolamento GBER*);
 - c) ottenere una maggiore efficienza energetica, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 38 del *Regolamento GBER*);
 - d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 40 del *Regolamento GBER*);

- e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 41 del *Regolamento GBER*);
- f) risanare i siti contaminati, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 45 del *Regolamento GBER*);
- g) riciclare e riutilizzare i rifiuti, (in conformità e alle condizioni di cui all'art. 47 del *Regolamento GBER*).

3) 

Innovazione dell'organizzazione

I progetti per l'innovazione organizzativa, sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del Regolamento GBER. Questi progetti di investimento non devono essere superiori al 20% del totale degli investimenti ammissibili. Nel caso in cui si è in presenza del coinvolgimento di imprese di grandi dimensioni, tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale del progetto.

Le Attività economiche agevolabili nei Programmi di investimento Produttivo

I programmi di investimento devono riguardare le seguenti attività economiche:

- a) estrazione di minerali da cave e miniere (con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio)
- b) attività manifatturiere;
- c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo collegato con le agevolazioni per favorire la cogenerazione ad alto rendimento e per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
- d) attività dei servizi alle imprese;

- e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

Fanno eccezione gli Accordi di Programma per cui in questo caso essendoci un intervento disciplinato da un apposito accordo nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

Le Aree in cui sono ammessi i Programmi di Investimento Produttivo

L'ammissibilità dei Programmi e dei Progetti di investimento Produttivi riguarda le aree in cui sono ubicate le Unità Produttive e sono così suddivise: 1) territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi complessa, 2) territori ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione .

FOCUS : le imprese di grandi dimensioni

- Le imprese di grandi dimensioni sono completamente escluse dai programmi di investimento descritti tranne nei casi in cui questi interventi ricadano all'interno di due categorie di aree del territorio nazionale qui di seguito descritte :

1) I Programmi di Investimento che riguardano gli interventi sulle Unità Produttive sono ammissibili per le Imprese di grandi dimensioni solo per le Aree di Crisi ricadenti all'interno di aree del territorio nazionale ammesse alla deroga art 107 paragrafo 3

lettera (a del TFUE, dunque luoghi destinatarie di aiuti per favorire lo sviluppo economico delle Regioni con situazioni strutturali, economiche e sociali svantaggiate.

2) I Programmi di Investimento che riguardano gli interventi sulle Unità Produttive sono ammissibili per le Imprese di grandi dimensioni solo per le aree del territorio nazionale ammesse alla deroga art 107 paragrafo 3 lettera (c, dunque destinatarie di aiuti per agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche che non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In questo caso i programmi di investimento ammissibili riguardano in modo esclusivo solo quelle descritte nelle lettere b) e d), qualora queste prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva

Ammissibilità alle agevolazioni per i Programmi di investimento Produttivo e peculiarità per gli Accordi di Programma

- Ciascun programma di investimento riguardante le attività e le aree ammesse deve prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro.
- Ciascun programma di investimento riguardante le attività e le aree ammesse deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento
- Ciascun programma di investimento riguardante le attività e le aree ammesse deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per l'innovazione

dell'organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive.

- Ciascun Programma di investimento non può comprendere la mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, pena la non ammissibilità.
- Ciascun Programma di investimento deve ultimare i progetti entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni pena la revoca e fermo restando la proroga concedibile da parte del Soggetto Gestore non superiore a 6 mesi.
- Ciascun Programma di Investimento deve prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro i 12 mesi dalla data di ultimazione degli investimenti e deve essere compreso un incremento degli addetti tranne nei casi degli **Accordi di Programma** che prevedono il mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva esistente da almeno un biennio e interessata al programma di investimento. Nel caso degli Accordi si può anche decidere di avviare delle procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali, di scegliere delle modalità di incremento occupazionale e di definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare .

Spese Ammissibili

Relativamente alle **spese ammissibili** per gli investimenti produttivi, si considerano:

- suolo aziendale e sue sistemazioni;
- opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- immobilizzazioni immateriali.

Per le spese ammissibili riguardanti i programmi di investimento per la tutela ambientale, sono compresi tra i costi agevolabili quelli definiti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, e 47 del Regolamento GBER.

In relazione agli investimenti per l'innovazione dell'organizzazione, le spese ammissibili fanno riferimento a:

- personale dipendente;
- strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;
- ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, servizi di consulenza;
- spese generali;
- materiali utilizzati.

Gli incentivi sono concessi nella forma del **contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa e partecipazione al capitale di rischio delle imprese**, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento GBER.

Ai fini dell'ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

• **Focus : i limiti, i divieti e le condizioni sull'ammissibilità delle spese**

In riferimento all' ammissibilità delle spese all'interno dei programmi di sviluppo produttivo si fa presente che bisogna tenere in mente i vari limiti e divieti che potrebbero determinare il non riconoscimento. Le spese non ammissibili sono:

a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al punto 6.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile

<p>b) le spese relative alle opere murarie sono ammesse nei seguenti limiti:</p>
<p>- per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;</p>
<p>- per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche ammissibili sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.</p>
<p>- l'ammontare relativo all'insieme delle spese per le immobilizzazioni immateriali è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale e previa perizia giurata specifica per la congruità del prezzo.</p>
<p>c) Per le sole <i>PMI</i> sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al</p> <p>programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del <i>Regolamento GBER</i>, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento. Inoltre va ricordato che non sono ammesse in nessun modo le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.</p>

Agevolazioni ed Erogazioni

Le agevolazioni che sono inserite nei Programmi di Investimento Produttivo dentro le aree di crisi industriale non sono accumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese, incluse tutte le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento *de minimis*, fatto salvo quanto previsto dall'art 8 del Regolamento GBER. Le Agevolazioni saranno erogate per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. E' fondamentale conoscere per l'ottenimento dell'agevolazione le seguenti regole:

- La somma del finanziamento agevolato, del **contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa o della partecipazione al capitale di rischio**, non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
- L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.
- La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:
 - a) **all'importo di aiuto corretto** per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
 - b) **a 7,5 milioni di euro**, per i programmi di investimento produttivo da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;

- c) **a 2 milioni di euro** per le spese per servizi di consulenza per le sole PMI e connesse all'investimento produttivo e solo nella misura massima del 5% dell'importo complessivo.
- d) **a 15 milioni di euro** per i programmi di investimento per la *tutela ambientale* senza includere degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite è pari a **20 milioni di euro**.
- e) **a 7,5 milioni di euro** per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione*

Esiste la possibilità della Partecipazione al capitale di rischio delle imprese che i Soggetti Proponenti possono richiedere sottoforma di una partecipazione di minoranza del *Soggetto gestore* al capitale dell'impresa. Va sottolineato il fatto che in questa fase temporale aggiornata alla presente Circolare è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, ma fino a quando il Ministero non avrà pubblicato la Circolare per comunicare l'intermediario finanziario individuato per l'attivazione dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi dell'art. 21, punto 10, del *Regolamento GBER*, propedeutici alla eventuale acquisizione, il *Soggetto gestore* potrà istruire le sole domande che non prevedono questa tipologia di richiesta.

Procedure di Accesso e Criteri di Valutazione

La Circolare stabilisce nel dettaglio i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Tra i criteri di valutazione, oltre alla credibilità del soggetto, fattibilità tecnica del programma, potenzialità del mercato di riferimento, fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria vi è la maggiorazione nella misura massima del 3% sul punteggio finale delle imprese in possesso del **Rating Legalità**. Le istanze per la richiesta dei contributi/finanziamenti devono essere presentate sempre ad Invitalia. Va ricordato che nel caso degli Accordi di Programma, quest'ultimo può indicare, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità

ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, l'adozione di un procedimento a graduatoria finalizzato alla definizione, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, di un ordine di avvio alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute in risposta al bando di gara, che specifica i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande.